



SENT. 141/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente

Dott. Domenico GUZZI Consigliere

Dott. Roberto RIZZI Consigliere relatore

Dott. Nicola RUGGIERO Consigliere

Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

sull'appello iscritto al **n. 59002** del registro di segreteria

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale della Campania n.

387/2021, depositata il 19/4/2021

promosso da:

OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS, c.f. OMISSIS, e OMISSIS

nata a OMISSIS il OMISSIS, c.f. OMISSIS, nella qualità di genitori

esercanti la potestà sui figli minori, OMISSIS nata a OMISSIS il

OMISSIS e OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS nonché la sola

OMISSIS nella qualità di tutore del figlio OMISSIS nato a OMISSIS

il OMISSIS, dichiarato interdetto con sentenza n. OMISSIS depositata

dal Tribunale di Nocera Inferiore il OMISSIS, tutti rappresentati e

		SENT. 141-2024	
		difesi dall’Avv. Antonio Giudice, c.f. GDCNTN60D05I438H,	
		domicilio digitale all’indirizzo pec: a.giudice@avvocatinocera-pec.it	
		<u>contro</u>	
		INPS , con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del	
		legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti	
		Giuseppina Giannico, Antonella Patteri, Sergio Preden, Antonietta	
		Coretti e Lidia Carcavallo e presso gli stessi domiciliato in Roma, alla	
		via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell’Avvocatura centrale	
		dell’Istituto.	
		VISTO l’atto d’appello.	
		VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.	
		UDITI , nell’udienza del 21 maggio 2024, svolta con l’assistenza della	
		Dott.ssa Alessandra Carcani, il relatore Cons. Roberto Rizzi, l’Avv. Antonio	
		Giudice, in rappresentanza degli appellanti, e l’Avv. Giuseppina Giannico, in	
		rappresentanza dell’INPS.	
		FATTO	
		Con sentenza n. 387/2021, depositata in data 19/4/2021, la Sezione	
		giurisdizionale regionale per la Campania accoglieva il ricorso dei coniugi	
		OMISSIS e OMISSIS dichiarando « <i>il diritto dei minori OMISSIS, OMISSIS e</i>	
		<i>OMISSIS (...) a vedersi riconoscere, quali nipoti del defunto sig. OMISSIS la</i>	
		<i>reversibilità della pensione ai superstiti a far data dal decesso del de cuius</i>	
		<i>sino al compimento della maggiore età</i> » e condannando l’INPS al pagamento	
		degli arretrati, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo,	
		integrati, per gli anni in cui la svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la	
		misura, dall’importo differenziale di tale svalutazione, calcolato in relazione	
		2	

all'indice ISTAT relativo all'anno di riferimento.

La regolazione delle spese processuali era definita con la statuizione «*nulla per le spese in ragione della contumacia dell'INPS*».

Nel ricorso i sigg. OMISSIS e OMISSIS rappresentavano che l'istanza prodotta all'INPS, in data 17 marzo 2017, era stata respinta con provvedimento del 28 marzo 2017 in quanto la sig.ra OMISSIS era risultata essere intestataria di beni immobili e, pertanto, non in possesso dei requisiti di legge.

Il giudizio veniva incardinato giudizio innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore sez. Lavoro il quale con sentenza n. OMISSIS del OMISSIS, dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice adito e la giurisdizione della Corte dei conti.

Avverso tale decisione della Sezione giurisdizionale campana proponevano appello i sigg. OMISSIS e OMISSIS, nella qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minori, OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS e OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS, nonché la sola sig.ra OMISSIS in qualità di tutore di OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, dichiarato interdetto con sentenza n. OMISSIS depositata dal Tribunale di Nocera Inferiore il OMISSIS, reputando non completamente soddisfattiva la pronuncia.

In particolare, per un verso, si dolevano della limitazione del riconoscimento del diritto ai nipoti superstiti di fruire in reversibilità della pensione del defunto nonno solo sino al compimento della maggiore età.

Infatti, tale soglia temporale avrebbe precluso la percezione di emolumenti pensionistici ad OMISSIS e OMISSIS per il periodo di svolgimento di studi (cioè fino al 21° anno di età qualora fosse frequentata una scuola media

professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di

età, qualora fosse frequentato un corso di studi universitario) e ad OMISSIS

senza limiti temporali per lo *status* di nipote maggiorenne cui era stata

riconosciuta una permanente e totale inabilità lavorativa.

Chiedevano, pertanto, la riforma della statuizione di riconoscimento del diritto

pensionistico con la indicazione del solo momento di esordio del diritto e cioè,

inserendo la formula «*a far data dal decesso del de cuius*», senza

specificazione di quello finale del raggiungimento della maggiore età.

Con una ulteriore doglianza, si dolevano del mancato riconoscimento delle

spese sull'asserito assunto che l'art. 92 c.p.c prevederebbe che il giudice, con

la sentenza che definisce il processo, possa compensare le spese di lite –

“*ovvero, in caso di contumacia, lasciarle interamente a carico della parte*

risultata totalmente vittoriosa” -, quando sussistano gravi ed eccezionali

ragioni, in ordine alle quali mancherebbe tuttavia ogni adeguata motivazione

nella sentenza impugnata.

Auspicavano, quindi, la modifica del pertinente capo della sentenza con la

previsione della condanna dell'INPS al pagamento delle spese e competenze

del primo grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.

Concludevano chiedendo: «*Voglia l'On.le Corte dei Conti (...), in parziale*

riforma della sentenza n. 387/2021 (...):

a) dichiarare il diritto di OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, a vedersi

riconoscere, quali nipoti del defunto sig. OMISSIS la reversibilità della

pensione ai superstiti a far data dal decesso del de cuius. Per l'effetto

condannare l'INPS al pagamento degli arretrati, oltre interessi legali dalle

singole scadenze fino al saldo, integrati, per gli anni in cui la svalutazione

monetaria ne avesse ecceduto la misura, dall'importo differenziale di tale svalutazione calcolato in relazione all'indice ISTAT relativo all'anno di riferimento.

b) Condannare l'INPS al pagamento delle spese ed onorari e rimborso forfettario del primo grado di giudizio nella misura di cui al D.M. 55/2014 e ritenuta di giustizia con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.

c) Condannare l'INPS al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio oltre maggiorazioni al 15%, iva e cassa avvocati come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario».

Con memoria in data 16/4/2024 si costituiva l'INPS, col patrocinio degli avv.ti Giuseppina Giannico, Antonella Patteri, Sergio Preden, Antonietta Coretti e Lidia Carcavallo, formulando, con riguardo al primo motivo di gravame, preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità per assoluta carenza di interesse attuale e concreto a sostegno della pretesa azionata, in violazione dell'art. 100 c.p.c., essendo stato rivendicato il diritto ad una prestazione certamente non attuale e concreta bensì del tutto futuribile ed ipotetica.

Nel merito della doglianza l'Istituto previdenziale ne argomentava l'infondatezza, evidenziando che il regime dettato dall'art. 22 della l. n.903/1965 e dall'art. 38 del d.P.R. n.818/1957 per la pensione dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, esteso alle pensioni pubbliche dall'art. 1, comma 41, della l. n. 335/1995, non contempla, tra i soggetti potenzialmente beneficiari della pensione di reversibilità, i nipoti maggiorenni iscritti ad un corso di studi.

Elementi corroboranti la tesi dell'appellante, inoltre, non potrebbero, ad avviso dell'INPS, rinvenirsi né nella sentenza della Corte costituzionale 20

	SENT. 141-2024	
	maggio 1999, n. 180, che è riferita solo all’illegitima mancata inclusione tra	
	i destinatari diretti e immediati della pensione di reversibilità dei nipoti minori	
	di cui sia provata la vivenza a carico degli ascendenti e neppure nella	
	successiva sentenza del Giudice delle leggi 5 aprile 2022, n. 88, sempre	
	riguardante l’incostituzionalità dell’art. 38 d.P.R. n.818/1957 ma per la parte	
	in cui non include - tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di	
	reversibilità - i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e	
	viventi a carico degli ascendenti assicurati.	
	Con riferimento alla peculiare posizione del nipote maggiorenne interdetto	
	OMISSIS, rilevava come difettesse un presupposto - necessario e che la	
	giurisprudenza costituzionale ha sempre precisato -, ossia la condizione di	
	“ <i>orfano</i> ”, atteso che entrambi i genitori sono viventi.	
	Con riferimento al secondo motivo di censura, l’Istituto ne contestava la	
	fondatezza rilevando che la statuizione resa in punto di regolamentazione delle	
	spese di lite era corretta conseguenza del fatto che parte attrice non era risultata	
	totalmente vittoriosa, tant’è che aveva proposto gravame.	
	Concludeva chiedendo il rigetto dell’appello.	
	In data 30/4/2024, l’avv. Antonio Giudice depositava una memoria integrativa	
	nella quale ribadiva le ragioni a sostegno dell’impugnazione, richiamando, in	
	particolare, circa la prima doglianza, la circolare Inps n. 185 del 18 novembre	
	2015.	
	All’udienza del 21/5/2024, l’Avv. Antonio Giudice, per la parte appellante e	
	l’Avv. Giannico, per l’INPS, ribadivano le conclusioni rispettivamente	
	rassegnate in atti, svolgendone i motivi.	
	Chiusa la discussione, la causa veniva, quindi, posta in decisione.	
	6	

DIRITTO

1. Per valutare il primo motivo di appello, prioritariamente, all'esito dell'impugnazione e dell'assenza di analoga iniziativa da parte dell'INPS, occorre perimetrare l'area residua della controversia.

Invero, non costituisce più profilo controverso, essendo ormai coperto da giudicato, la spettanza del diritto alla fruizione in reversibilità della pensione iscrizione n. 13864578 con decorrenza OMISSIS (primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa OMISSIS, avvenuto il OMISSIS) e fino al raggiungimento della soglia della maggiore età da parte dei tre nipoti OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS.

In tale contesto gli appellanti si dolgono della specificazione del riconoscimento giudiziale del diritto dei nipoti orfani alla reversibilità «*sino alla maggiore età*», auspicando un ampliamento del confine temporale.

Questo auspicato maggiormente ampio confine è comunque diverso per i tre beneficiari della statuizione: per due, OMISSIS e OMISSIS, dovrebbe essere in funzione della durata del corso di studi (ossia 21 o, al massimo, 26, a seconda che il percorso intrapreso sia quello della scuola professionale o dell'università) mentre per uno, OMISSIS, dovrebbe essere indeterminato, versando in una condizione di totale e permanente inabilità lavorativa.

Il motivo di appello, benché apparentemente unitario, deve essere oggetto di diverso apprezzamento in ragione della diversità delle condizioni in cui versano i beneficiari del trattamento di reversibilità.

In questa prospettiva, la ragione del gravame è, in parte inammissibile e, in parte, invece, fondata.

1.1 È inammissibile con riferimento alle posizioni di OMISSIS e OMISSIS in

quanto, difetta la prova di un interesse concreto ed attuale alla modifica della statuizione, considerato che l'intervento emendativo del giudice di appello, dopo il compimento della maggiore età, è richiesto su condizioni soggettive eventuali, in nessun modo comprovate in atti.

È principio ineludibile della tutela giurisdizionale, consacrato dall'art.100 c.p.c., che per proporre una domanda è necessario avervi interesse, e tale interesse, deve essere concreto ed attuale perché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, bensì deve sussistere in relazione alla effettiva "res" dedotta in giudizio.

A ciò aggiungasi che venendo in rilievo l'ampliamento dell'arco temporale di fruizione di un trattamento pensionistico di reversibilità in ragione della mutata condizione di fatto dei beneficiari (da meri "*orfani minori di età*" a "*orfani maggiorenni studenti*"), avrebbe dovuto essere formalizzata, ai sensi dell'art.153, lett.b, c.g.c. una pertinente istanza amministrativa, solo in esito alla quale (ove il riscontro fosse stato ritenuto non soddisfacente o in caso di silenzio da parte dell'Istituto previdenziale), avrebbe potuto essere richiesta la tutela giudiziale.

1.2 Tali profili di inammissibilità, invece, non investono la posizione dell'orfano OMISSIS, per il quale la condizione di accertata totale e permanente inabilità (risultante dalla documentazione versata agli atti del primo grado di giudizio, vedasi all.n.10 e tale da aver condotto, dopo il decesso del dante causa, alla declaratoria di interdizione giudiziale), era già stata rappresentata in sede dell'istanza amministrativa sfociata nel diniego (nelle premesse di legge che l'istanza era stata presentata dal padre in qualità

di “tutore”) e non necessitava dell’acquisizione di ulteriori elementi probatori

Inoltre, al di là di ogni possibile sottigliezza argomentativa e focalizzando

l’attenzione sulla sostanza della vicenda, non può essere ignorato che la Corte

costituzionale, con la sentenza n. 88 del 5 aprile 2022 ha dichiarato

l’illegittimità dell’articolo 38 del d.P.R. 818/1957, nella parte in cui non

include tra i destinatari diretti e immediati della pensione di reversibilità i

nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli

ascendenti assicurati, evidenziando che *«nel quadro normativo risultante*

dalla richiamata sentenza n. 180 del 1999, il rapporto di parentela tra

l’ascendente e il nipote maggiorenne, orfano e inabile al lavoro, subisce un

trattamento irragionevolmente deteriore rispetto a quello con il nipote

minorenne, con conseguente fondatezza della questione sollevata in

rilferimento all’art. 3 Cost. [...] La relazione appare in tutto e per tutto

assimilabile a quella che si instaura tra ascendente e nipote minore di età, per

essere comuni ai due tipi di rapporto la condizione di minorata capacità del

secondo e la vivenza a carico del primo al momento del decesso di questo. È

illogico, e ingiustamente discriminatorio, che i soli nipoti orfani

maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico del de cuius siano esclusi dal

godimento del trattamento pensionistico dello stesso, pur versando in una

condizione di bisogno e di fragilità particolarmente accentuata: tant’è che

ad essi è riconosciuto il medesimo trattamento di reversibilità in caso di

sopravvivenza ai genitori, proprio perché non in grado di procurarsi un

reddito a cagione della predetta condizione».

Va al riguardo rilevato che il profilo della impossibilità dei genitori (viventi)

di provvedere al mantenimento del figlio inabile, condizione questa ritenuta

		SENT. 141-2024	
	dal giudice di prime cure, nel caso in cui il minore non risulti orfano,		
	necessaria al fine del riconoscimento del diritto pensionistico nonché		
	idoneamente provata con riferimento alla concreta fattispecie - anche facendo		
	espresso richiamo (pag.9) alla circolare INPS n.185 del 18 novembre 2015 -,		
	non è stata oggetto di impugnativa da parte dell’Istituto previdenziale e quindi		
	ciò neutralizza ogni problematica connessa alla mancanza della condizione di		
	“orfano” di OMISSIS.		
	Posto che quindi la condizione di vivenza a carico dell’ascendente è		
	statuizione coperta da giudicato, va riconosciuto il diritto di OMISSIS a fruire		
	la pensione di reversibilità quale nipote totalmente e permanentemente inabile,		
	oltre la soglia della maggiore età.		
	A ciò consegue anche il riconoscimento del diritto a percepire i ratei		
	pensionistici arretrati, in conformità alla pertinente statuizione del primo		
	giudice, non oggetto di gravame e quindi anche questa passata in giudicato.		
	2. Il secondo motivo di gravame è fondato.		
	Il primo giudice ha stabilito “ <i>nulla per le spese</i> ” in ragione della contumacia		
	dell’INPS.		
	Invero, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le		
	parti, il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al		
	processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta		
	convenuta in giudizio, sia rimasta contumace (cfr. Cass. ord. 27 febbraio 2023		
	n.5813, ord. 29 maggio 2018, n. 13498, sent. 10 dicembre 1988, n. 6722).		
	Invero, la mancata partecipazione attiva al processo non immunizza la parte		
	che a quel a processo ha dato origine dal rischio di dover sostenere l’onere		
	delle spese nell’eventualità che all’esito del giudizio risulti soccombente.		
	10		

Dunque, la statuizione “*nulla per le spese*”, formula non tipizzata evocativa della insussistenza di ragioni per pronunciare sulla relativa regolazione (come per la peculiare natura del procedimento giudiziario – ad esempio correzione di errore materiale – o in considerazione delle dinamiche in concreto riscontrate – ad esempio in caso dichiarazione di inammissibilità o di rigetto nel merito dell’iniziativa in concomitanza con la mancata costituzione della parte convenuta in giudizio risultata vittoriosa), è, nel caso in esame, meritevole di essere riformata.

L’esito del giudizio di primo grado, di accoglimento del ricorso - non potendo ravvisarsi, come afferma invece l’INPS, alcuna soccombenza reciproca che sottende invece un accoglimento solo parziale della domanda - in assenza di circostanze inducenti a disporre la compensazione a termini dell’art. 31, comma 3, c.g.c., avrebbe dovuto condurre a disporre la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese a favore della parte vittoriosa e a liquidarne l’ammontare.

Sul punto, quindi, in accoglimento dell’articolato motivo di gravame, la sentenza di primo grado deve essere emendata disponendo la condanna dell’INPS al pagamento, in favore del difensore dei ricorrenti dichiaratosi antistatario, delle spese processuali che si liquidano forfettariamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre spese generali, iva e c.p.a. nelle misure di legge.

3. Le spese del giudizio di appello, tenuto conto dell’esito del gravame (impugnazione in parte inammissibile e in parte fondata), possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

		SENT. 141-2024	
		La Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello	
		definitivamente pronunciando accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto:	
		- dichiara inammissibile il primo motivo di appello, limitatamente alla	
		posizione dei nipoti OMISSIS e OMISSIS;	
		- accoglie la residua porzione del primo motivo di appello e, per	
		l'effetto, dichiara il diritto del riconosciuto inabile al lavoro OMISSIS,	
		nipote maggiorenne di OMISSIS, a fruire in reversibilità della	
		pensione n. 13864578 anche oltre la soglia della maggiore età, nonché	
		il diritto del medesimo a percepire i ratei pensionistici arretrati in	
		conformità alla pertinente statuizione del primo giudice;	
		- accoglie il secondo motivo di appello e, per l'effetto, condanna l'INPS,	
		risultato soccombente in primo grado, al pagamento, in favore del	
		difensore dei ricorrenti dichiaratosi antistatario, delle spese processuali	
		che si liquidano forfettariamente in euro 1.500,00	
		(millecinquecento/00) oltre spese generali, iva e cpa nelle misure di	
		legge;	
		- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di questo grado	
		di giudizio, in ragione della reciproca soccombenza.	
		Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
		Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2024.	
		L'ESTENSORE IL PRESIDENTE	
		Dott. Roberto Rizzi Dott.ssa Daniela Acanfora	
		Firmato digitalmente Firmato digitalmente	
		DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 5 GIUGNO 2024	
		12	

	SENT. 141-2024	
	p. IL DIRIGENTE	
	Dott.ssa Luciana TROCCOLI	
	Firmato digitalmente	
	Il Funzionario Amministrativo	
	Dott.ssa Alessandra Carcani	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196,	
	dispone	
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di	
	detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	IL PRESIDENTE	
	Dott.ssa Daniela Acanfora	
	f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 5 GIUGNO 2024	
	p. IL DIRIGENTE	
	Dott.ssa Luciana Troccoli	
	f.to digitalmente	
	Il Funzionario Amministrativo	
	Dott.ssa Alessandra Carcani	
	In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità	
	e gli altri dati identificativi delle parti private.	
	13	

SENT. 141-2024

Roma, 5 GIUGNO 2024

p. IL DIRIGENTE

Dott.ssa Luciana Troccoli

f.to digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani
